

D.M. 3 novembre 1965 ⁽¹⁾.

Entrata in vigore della VII edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica Italiana ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 1965, n. 280.

(2) Vedi l'art. 124, T.U. 1934 delle leggi sanitarie ([R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#)), gli artt. 34-36, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti, e la [L. 9 novembre 1961, n. 1242](#), sulla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale, riportata alla voce Ministero della sanità.

La «Farmacopea ufficiale» della Repubblica Italiana, VII edizione, approvata col sopraindicato [decreto ministeriale del 28 luglio 1965 ^{\(3\)}](#), entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso allegato al presente decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale unitamente all'avviso stesso.

(3) Non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Avviso relativo alla pubblicazione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica Italiana, VII edizione, approvata con decreto del Ministro per la sanità in data 28 luglio 1965

Allegato

È stato pubblicato, a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il testo della VII edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica Italiana, approvata con decreto del Ministro per la sanità in data 28 luglio 1965.

Detta Farmacopea entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, giusta il decreto del Ministro per la sanità che, unitamente all'avviso stesso, viene del pari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Si richiama l'attenzione dei titolari di farmacia sull'obbligo di tenere ostensibile al pubblico nella farmacia un esemplare della Farmacopea, come disposto dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#).
